



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 2428 / 2024

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: Non assoggettamento alla procedura di VIA del progetto presentato dalla ditta ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A relativo all'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali e altre modifiche minori presso l'impianto per la produzione di acqua minerale e bevande analcoliche in comune di SCORZE' (VE) in Viale Kennedy 65.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1;
- iii. la legge regionale 27 maggio 2024, n.12 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed in particolare:
 - l'art.9 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art. 11 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;-
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 226 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026).

RICHIAMATI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale, come modificato dal D.lgs. 104/2017;
- ii. la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- iv. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- v. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";

- vi. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- vii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 17586 del 15.03.2024 con cui la ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con sede legale in SCORZE', Viale Kennedy 65, chiede l’attivazione della procedura per la verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa all’attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali e altre modifiche minori presso l’impianto per la produzione di acqua minerale e bevande analcoliche in comune di SCORZE' (VE).

CONSTATATO CHE:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 4 lettera b e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 12/2024;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 20.03.2024 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.

DATO ATTO CHE:

- i. con nota protocollo n. 19024 del 21.03.2024 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. in data 15.04.2024 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA dei luoghi ove sarà realizzato l’intervento;
- iii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- iv. con nota acquisita agli atti con prot. n. 26942 del 24.04.2024 Arpav richiede alcune integrazioni alla documentazioni progettuale ed allo studio preliminare ambientale; i contenuti di tale nota sono stati introdotti nella nota di cui sotto;
- v. con nota prot. n. 29634 del 08.05.2024 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. nn. 46764, 46764, 46768, 46771, 46773, 46776 del 22.07.2024;
- vi. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- vii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 52617 del 22.08.2024 arpav ha fornito le proprie osservazioni alle integrazioni pervenute;
- viii. nell’ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ambientale relativa all’intervento in parola;
- ix. il Comitato VIA nella seduta del 27.08.2024 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 54886 del 04.09.2024.

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 17586 del 15.03.2024, e successivamente integrato, e relativo all'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali e altre modifiche minori presso l'impianto per la produzione di acqua minerale e bevande analcoliche in comune di SCORZE' (VE), per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 54886 del 04.09.2024 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni, soggette a verifica di ottemperanza:

Condizione n.1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	L'Azienda dovrà presentare i progetti definitivi di mitigazione acustica inerenti i punti 7 e 10 previsti nella documentazione integrativa per una loro valutazione complessiva, prima della loro realizzazione. I progetti dovranno essere dettagliatamente documentati e si dovrà dare evidenza del rispetto dei limiti di legge presso i ricettori più esposti per mezzo di misure eseguite nelle condizioni rappresentative del maggior impatto acustico (nei periodi in cui il rumore residuo è minimo) e con tempi di misura adeguati a descrivere i fenomeni acustici (si ricorda che per ogni misura nella relazione tecnica dev'essere riportata l'ora di esecuzione e la durata).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Nell'ambito della procedura di AIA.
Soggetto verificatore	CMVE e ARPAV

Condizione n.2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Una volta ultimati gli interventi di insonorizzazione ai punti 7 e 10 e con lo stabilimento a regime nella configurazione di progetto, dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni fonometriche, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica, comprensivi dei livelli differenziali, in corrispondenza degli stessi punti di misura e ricettori individuati per la valutazione previsionale acustica, adottando le medesime modalità e ipotesi di calcolo. In caso di superamento di uno o più dei limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 90 giorni dalla realizzazione degli interventi di insonorizzazione
Soggetto verificatore	CMVE e ARPAV

Condizione n.3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Si richiede uno studio di dispersione degli inquinanti dei camini autorizzati, da effettuarsi sia per lo stato attuale che di progetto nello scenario peggiore (portate e flussi di massa autorizzati) sia nello scenario effettivo (portate e flussi di massa misurati). Lo studio dovrà essere effettuato in coerenza con le Linee Guida ARPAV del dicembre 2020 sulla simulazione della dispersione degli inquinanti (<i>Orientamento operativo per l'utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera nelle istruttorie di VIA e Assoggettabilità</i>).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dall'avvio degli impianti nella configurazione di progetto approvato
Soggetto verificatore	CMVE e ARPAV

Condizione n.4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Dalla relazione di valutazione impatto odorigeno di livello 1 secondo le linee guida Arpav del 2020, presentato dall'Azienda non si prevedono criticità nell'ambiente circostante in merito alla componente odore. Tuttavia nella eventualità di fondate segnalazioni di disturbo olfattivo da parte di terzi secondo quanto disciplinato dal D.D. 309/2023, l'azienda dovrà provvedere a: <ul style="list-style-type: none"> • informare tempestivamente il Comune di Scorzé e ARPAV della situazione in atto • adottare le misure tecnico-gestionali necessarie alla risoluzione/attenuazione delle criticità venutesi a creare. • proporre un contestuale piano di monitoraggio per la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione, propedeutici ad un eventuale ricalcolo di simulazione della dispersione degli odori, da effettuare secondo le disposizioni del Decreto direttoriale di Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività di cui sopra (D.D. 309/2023).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Tempi e modalità di cui al D.D. 309/2023
Soggetto verificatore	Comune di Scorzé e ARPAV

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo all'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali e altre modifiche minori presso l'impianto per la produzione di acqua minerale e bevande analcoliche in comune di SCORZE' (VE)., acquisito agli atti con protocollo n. 17586 del 15/03/2024.
3. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al

procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 (condizioni ambientali) del presente provvedimento attraverso apposita istanza, il cui modello è scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link:
<http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>

4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 75 giorni dalla data di comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia alle Amministrazioni e agli enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 17.08.2024. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di Scorze', alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente